



LEGA PRO

COMUNICATO N. 55/DIV – 20 GENNAIO 2026

55/279

GARA ALBINOLEFFE- PRO VERCELLI DEL 10.01.2026

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, letto il preannuncio di ricorso presentato a mezzo posta certificata in data 11 gennaio 2026, seguito dal ricorso ex artt. 10, 65, 66 e 67 C.G.S. presentato il 13 gennaio 2026 dalla società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.r.l. per il tramite dell'Avvocato Pietro Iovine inerente alla asserita irregolarità della gara ALBINOLEFFE – PRO VERCELLI del 10.01.2026 (valevole per la 2^ giornata di ritorno del Campionato Serie C SKI WIFI 2025/2026), acquisito supplemento di referto dell'Arbitro De Angeli;

OSSERVA QUANTO SEGUE

La Società PRO VERCELLI ha presentato il ricorso in oggetto chiedendo al Giudice Sportivo, in via istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del C.G.S., di ascoltare i componenti della Squadra Arbitrale e l'operatore FVS e, in via principale, di accertare e dichiarare la sussistenza di un errore tecnico commesso dall'Arbitro per errata applicazione del Protocollo e/o dello strumento del Football Video Support e per l'effetto annullare il risultato della gara e adottare ogni conseguente provvedimento di giustizia, ivi compresa la ripetizione della gara.

In particolare, la Società Ricorrente riporta che *“al 63° minuto della gara, il calciatore della Pro Vercelli Jean- Guy Akpa Akpro, già destinatario di un'ammonizione nel corso del primo tempo, commetteva un intervento faloso nei confronti di un calciatore dell'Albinoleffe. 2. L'Arbitro dell'incontro, il Sig. De Angeli della Sezione di Milano, interrompeva il gioco senza adottare alcun provvedimento disciplinare, limitandosi alla concessione di un calcio di punizione. 3. Successivamente, su richiesta dell'allenatore della Società AlbinoLeffe mediante l'utilizzo del Football Video Support (FVS), l'Arbitro procedeva alla revisione dell'episodio al monitor, richiesta espressamente (recte formalmente) formulata per la valutazione di un possibile cartellino rosso diretto. 4. All'esito della revisione, l'Arbitro escludeva la sussistenza dei presupposti per l'espulsione diretta; nondimeno, comminava il cartellino giallo al calciatore Akpa Akpro, che, trattandosi di seconda ammonizione, determinava la sua espulsione per somma di ammonizioni.*

Parte Ricorrente deduce che, nel caso di specie, sarebbe stato fatto un utilizzo irregolare del Football Video Support (FVS), in quanto l'Arbitro avrebbe applicato una sanzione disciplinare non consentita dalla procedura di revisione e avrebbe utilizzato uno strumento regolamentare al di fuori dei casi tassativamente previsti; si tratterebbe, pertanto, di un'erronea applicazione di una norma procedurale vincolante, idonea a incidere sulla regolarità della gara, che proseguiva con la società Pro Vercelli in inferiorità numerica e *“si concludeva con la vittoria della Albinoleffe per 2-1, con entrambe le reti dell'Albinoleffe segnate successivamente al*



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



provvedimento di espulsione, al 67° e al 91° minuto”.

In particolare, nel caso di specie, viene evidenziato dalla Ricorrente che la revisione è stata attivata esclusivamente per la valutazione di un possibile cartellino rosso diretto; l'Arbitro, all'esito della revisione, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'espulsione diretta e, pertanto, si assume che l'Arbitro avrebbe dovuto attenersi *“alla decisione originariamente assunta in campo, che, nel caso di specie, consisteva nella mera concessione del fallo senza l'irrogazione di alcuna sanzione disciplinare”*.

A sostegno del ricorso la Società Ricorrente ha premesso l'ammissibilità dello stesso, assumendo la sussistenza, nella specie, errore tecnico, come normato dall'art. 10, comma 5, lett. c) C.G.S.

Ha dedotto, pertanto, la violazione del Protocollo FIFA – Football Video Support nella parte in cui individua, in modo tassativo, le ipotesi di revisione fra le quali, alla lettera c), la *“Espulsione diretta (con esclusione del secondo cartellino giallo)”*, in quanto nella vicenda in esame vi sarebbe stato un uso strumentale della revisione con la richiesta di un cartellino rosso a carico del calciatore della Ricorrente per grave fallo di gioco ritenuto non sussistente ma con la erronea adozione di un provvedimento di ammonizione, in contrasto con i principi sanciti dal Protocollo sopra richiamato, ovvero che *“La decisione iniziale non verrà modificata a meno che la revisione video non mostri in maniera chiara che la decisione era un errore evidente”* e con le possibili decisioni che il direttore di gara può adottare a seguire della richiesta di FVS, elencate a pagina 3 del documento *“Procedures and practicalities”* della FIFA, fra le quali è ricompresa la fattispecie mancato cartellino rosso - conseguente adozione del provvedimento di espulsione non comminato.

Da tale regola, ad avviso della Ricorrente, consegue che *“una volta esclusa la fattispecie del rosso diretto, l'Arbitro avrebbe dovuto attenersi alla decisione originariamente assunta in campo, che nel caso di specie consisteva nella mera concessione del fallo senza sanzione disciplinare”*.

La Ricorrente ha, altresì, richiamato casi precedenti, in relazione ai quali assume essere stato fatto un uso strumentale e non consentito della FVS, come asseritamente avvenuto nella vicenda in esame.

In virtù delle considerazioni illustrate ha concluso per la integrazione di un errore tecnico, con il conseguente annullamento della gara.

Dopo la presentazione del ricorso, questo Giudice ha richiesto un supplemento di referto all'Arbitro De Angeli, al fine di chiarire nel modo più puntuale possibile le modalità di irrogazione della seconda ammonizione al calciatore Jean- Guy Akpa Akpro e, in particolare, le modalità di azionamento della procedura FVS. È stato conseguentemente acquisito il supplemento di cui sopra, nel quale l'Arbitro ha riferito che, al 18° minuto del secondo tempo, a seguito di un fallo valutato come negligente (e, per tale motivo, non produttivo di alcun provvedimento disciplinare) commesso dal calciatore Jean- Guy Akpa Akpro, perveniva, da parte del tecnico della società Albinoleffe, mediante consegna al Quarto Ufficiale, formale richiesta di revisione per presunto grave fallo di gioco, con conseguente richiesta di adozione del provvedimento di espulsione diretta del calciatore.

A seguito della consegna della *“card”*, veniva attivata la procedura di revisione, la quale si concludeva con la valutazione dell'assenza di un grave fallo di gioco (con la *“card”*, ultima disponibile della società Albinoleffe trattenuta e non restituita) e, tuttavia, con l'accertamento della sussistenza di un fallo imprudente, non rilevato sul terreno di gioco in sede di prima valutazione.

Pertanto, all'esito della procedura di revisione, la *“card”* veniva trattenuta alla squadra di casa ed assunta la corretta decisione tecnica di ammonizione del calciatore Jean- Guy Akpa Akpro, il quale, avendo già ricevuto un provvedimento di ammonizione al 26° minuto nel primo tempo, veniva quindi ammonito per la seconda volta ed espulso.

La Società Resistente, a sua volta, ha depositato una memoria mediante la quale ha richiesto, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e/o l'improcedibilità del ricorso

proposto da F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. e, in via principale, nel merito, rigettare il ricorso medesimo in quanto totalmente infondato, con conferma del risultato conseguito sul campo. A sostegno delle richieste sopra riportate, la Resistente ha, in via preliminare, dedotto la inammissibilità del ricorso per preclusione derivante dalla norma di cui alla lett. b) dell'art. 65 C.G.S. Nel merito, ha assunto la infondatezza del ricorso per molteplici motivi, ovvero: la natura sperimentale della procedura FVS, non recepita né nel CGS né nel regolamento del gioco del calcio; la validità della partita sancita dal documento richiamato dalla Ricorrente che recita: *"In linea di principio, una partita non è invalidata a causa di uno o più...decisioni errate relative all'utilizzo del sistema FVS"*; il contenuto del punto 10 del documento FIFA FVS, chiarito ed esplicato univocamente da una nota della Lega comunicato alle Associate a mezzo e-mail; la interpretazione del protocollo FVS da parte degli Organi Tecnici esplicata nel corso dell'incontro fra la CAN C e le Società di Lega Pro, in forza della quale è stato riportato come conforme alle disposizioni proprio il caso per cui è ricorso, ovvero revisione richiesta per l'adozione di un cartellino rosso e comminazione di un provvedimento di ammonizione a seguito della visione dei filmati; la non pertinenza del precedente richiamato dalla Ricorrente, del tutto differente in quanto azionato nei confronti di un tesserato della stessa Società richiedente la revisione; la sussistenza di molti precedenti del tutto analoghi al caso in questione nei quali non è stato proposto alcun ricorso dalle Società contro interessate.

Prima della presente decisione, gli atti e i documenti acquisiti sono stati trasmessi alle parti che ne hanno fatto richiesta.

Il Giudice Sportivo, letti gli atti, osserva quanto segue.

Nel procedere preliminarmente all'esame della richiesta istruttoria avanzata dalla Ricorrente, va rilevato che essa risulta assorbita dal contenuto del supplemento arbitrale richiesto da questo ufficio dopo il deposito del ricorso in oggetto.

Invero, dalla lettura del supplemento di referto si evincono, in modo puntuale e univoco, tutti gli elementi, le circostanze e la dinamica dei fatti che hanno determinato l'adozione del provvedimento disciplinare della seconda ammonizione, che, a sua volta, ha comportato l'espulsione del tesserato della Ricorrente.

D'altra parte, la Ricorrente ha ricevuto copia del supplemento e, a fronte del relativo contenuto, non risulta avere reiterato la richiesta istruttoria in esame che, pertanto, va disattesa.

Passando all'esame del ricorso in oggetto questo Giudicante ritiene che non ricorra alcun profilo di inammissibilità, di improcedibilità o di improponibilità, come assunto dalla Resistente. Nel caso in esame, infatti, non sussiste alcun presupposto fattuale o giuridico oppure vizio che possa comportare la pronuncia di natura esclusivamente procedimentale sollecitata dalla Resistente.

Invero, a sostegno di tale richiesta non è stato dedotto alcun vizio formale del ricorso, alcun difetto di interesse o di legittimazione. Di contro, il profilo addotto, ovvero la insussistenza di una fattispecie concreta che possa essere sussunta in quella astratta della *"regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi"*, ovvero la valutazione sulla ricorrenza di un eventuale errore tecnico, rientra piuttosto nel merito della questione. In conformità a quanto sostenuto dalla Ricorrente, che ha dedotto che l'asserito errore nell'applicazione del protocollo FVS determinerebbe un errore tecnico non rientrante in quelli per i quali la norma sopra riportata non attribuisce portata causale in ordine alla validità della gara.

Occorre, quindi, passare ad esaminare il merito della questione.

In applicazione della normativa e dei principi vigenti in tema di FVS, questo Giudicante ritiene che il ricorso sia infondato.

Fra le disposizioni che regolano l'utilizzo della Procedura FVS assume una valenza logico giuridica assorbente la disposizione contenuta nel documento denominato Football Video

Support - Extended Trial Phase Interim Protocol - August 2025 - Version 1.1., alla pagina 12, che così recita.

Match validity

In principle, a match is not invalidated because of one or more:

- malfunctions of the technology;
- wrong decisions related to the use of the FVS system;
- decisions not to undertake a review (including because a request was not made immediately after the decision/incident); and/or
- reviews of a non-reviewable decision/incident.

Nella versione tradotta in italiano, alla pagina 13, la disposizione assume il seguente contenuto:

Match validity

In linea di principio, una gara non viene invalidata a causa di uno o più fattori:

- malfunzionamenti della tecnologia;
- decisioni errate relative all'utilizzo del sistema FVS;
- decisioni di non intraprendere un riesame (anche perché non è stata presentata una richiesta immediatamente dopo la decisione/incidente);
- revisioni di una decisione/incidente non rivedibile.

Orbene, pare evidente che la normativa che regola l'uso della FVS esclude espressamente che qualsiasi tipo di errore nell'utilizzo del sistema FVS possa comportare effetti sulla validità della gara interessata. Tale tipo di disposizione, ad avviso di questo Giudice, non consente di sussumere anche l'ipotetico erroneo utilizzo del protocollo FVS nella categoria degli errori tecnici che possono alterare la regolarità della gara, ai sensi dell'articolo 65 C.G.S.

Pertanto, la prospettazione di un errore tecnico collegato ad un'errata procedura nell'applicazione del protocollo FVS non può, in nessun caso, comportare l'irregolarità della gara, in applicazione dell'univoca disposizione sopra richiamata.

L'applicazione di tale disposizione è tranciante e, quindi, assorbe qualsiasi ulteriore valutazione in ordine a quanto esposto dalla Ricorrente in relazione alle fattispecie in ordine alle quali è possibile ricorrere alla FVS e, soprattutto, ai provvedimenti adottabili ed alle relative conseguenze.

Tuttavia, per completezza di trattazione e in considerazione della novità della questione prospettata, appare opportuno osservare che il ricorso appare destituito di fondamento anche in ordine alla asserita violazione delle disposizioni procedurali poste dalla normativa sopra richiamata.

Va premesso che, nel caso portato all'attenzione di questo Giudicante, la Resistente ha chiesto la revisione FVS per una fattispecie espressamente prevista dal protocollo, in particolare la visione di un fallo di gioco da parte di un calciatore della squadra avversaria comportante l'asserita adozione di un provvedimento di espulsione. Come noto, all'esito della FVS, il direttore di gara (da ora in poi DDG) ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di espulsione ma ha ritenuto che, diversamente da quanto deciso in corso di gioco, vi fossero gli estremi per un'ammonizione a carico del calciatore autore della condotta. L'assunzione di tale provvedimento disciplinare ha poi comportato l'espulsione del calciatore per doppia ammonizione. Tanto riassunto in fatto, appare evidente che la "chiamata" alla FVS sia avvenuta per un caso espressamente previsto dal protocollo.

Ma, ad avviso di questo Giudicante anche il successivo operato del DDG è del tutto conforme al protocollo FVS, alla stregua delle norme in esso contenute.

Invero, nel documento prodotto dalla Ricorrente e denominato Football Video Support Coaches' Workshop, alla pagina 14, è riportata la seguente disposizione "*Se dopo la revisione da parte dell'arbitro la decisione iniziale viene confermata, oppure viene modificata non in conformità a quanto richiesto dall'allenatore, la squadra perde la richiesta di revisione.*" Appare inconfondibile che il protocollo, con tale previsione, disciplina compiutamente e specificamente la fattispecie oggetto di contestazione da parte della Ricorrente, ovvero l'adozione di un provvedimento diverso da quello oggetto della rituale richiesta avanzata da una delle due squadre contendenti. Nella parte testualmente richiamata, il protocollo, da una parte, prevede

e consente l'adozione di un provvedimento diverso da quello per il quale è ammessa la richiesta di FVS. Dall'altra, statuisce che il mancato accoglimento della richiesta a base della FVS non comporta la preclusione ad una decisione differente rispetto sia a quella invocata che a quella adottata nell'immediatezza dell'azione ma, viceversa, determina soltanto la "spendita" di una delle card concesse a ciascuna delle due squadre. Ciò che è concretamente accaduto nella specie.

Di talché, il ricorso si deve ritenere destituito di fondamento anche in ordine alla dedotta violazione del protocollo FVS.

Infine, del tutto coerenti alle conclusioni rassegnate nella presente decisione, appaiono le indicazioni fornite dagli organi tecnici per regolare la fattispecie in contestazione, le prassi adottate nelle altre gare indicate dalla Resistente in casi del tutto analoghi a quello in esame e le esplicazioni fornite da un ufficio della Lega Pro, per come risultanti dai documenti prodotti dalla Resistente.

Elementi ulteriori, questi, che supportano ulteriormente le considerazioni poste a sostegno della presente decisione.

Per questi motivi

Il Giudice Sportivo respinge il ricorso come sopra proposto dalla società PRO VERCCELLI e, conseguentemente, ritenuta la regolarità di svolgimento della gara del 10.01.2026 ALBINOLEFFE - PRO VERCCELLI, ne omologa il risultato conseguito sul campo, con la vittoria dell'ALBINOLEFFE sulla PRO VERCCELLI per due reti ad una.

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 20 Gennaio 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani